



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

**AREA SERVIZI BIBLIOTECARI E  
DOCUMENTALI**  
Ufficio Servizi di staff ASBD

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**FORNITURA DI UNA LICENZA D'USO DELLA PIATTAFORMA DI VERIFICA E  
PREVENZIONE DEL PLAGIO *COMPILATIO*® O SOLUZIONE EQUIVALENTE E  
SERVIZI GESTIONALI CONNESSI PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI DELL'INSUBRIA PER LA DURATA DI 36 MESI A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE  
2024**



I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE .....	2
1. Oggetto dell'appalto .....	2
2. Documenti del contratto .....	2
3. Durata e importo del contratto .....	2
4. Revisione dei prezzi .....	2
5. Fatturazione e pagamenti .....	3
6. Forza Maggiore .....	4
7. Penali .....	4
8. Personale addetto e sicurezza .....	5
9. Subappalto .....	5
10. Divieto di cessione del contratto .....	6
11. Risoluzione del contratto .....	6
12. Recesso .....	6
13. Obblighi a carico dell'impresa .....	7
14. Garanzia per evizione e vizi .....	7
15. Garanzie definitive .....	8
16. Certificato di regolare esecuzione .....	8
17. Tutela della privacy e trattamento dei dati .....	8
18. Proprietà dei dati .....	12
19. Controversie e foro competente .....	12
II – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA .....	12
20. Descrizione della fornitura .....	12
21. Caratteristiche dell'applicazione .....	13
22. Disposizioni sull'esecuzione del contratto .....	14



## **I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE**

### **1. Oggetto dell'appalto**

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento in unico lotto della fornitura di una licenza d'uso della piattaforma di verifica e prevenzione del plagio *Compilatio*® o soluzione equivalente e servizi gestionali connessi per le esigenze dell'Ateneo, come meglio descritto nella parte II del Capitolato Speciale.

### **2. Documenti del contratto**

Formano parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'offerta economica;
- il documento di stipula generato sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA e firmato digitalmente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

### **3. Durata e importo del contratto**

Il contratto oggetto della presente procedura avrà durata di 36 mesi a decorrere dal 1° ottobre 2024 e fino al 30 settembre 2027. La consegna della fornitura (attivazione della licenza d'uso) dovrà avvenire entro il 1° ottobre 2024.

L'importo complessivo presunto dell'appalto posto a base di gara è pari a € 25.000,00 IVA esclusa di cui € 0 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 0 per costi della manodopera non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo della fornitura, come risultante dell'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di formulazione di preventivo. L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire la fornitura compiuta a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato.

### **4. Revisione dei prezzi**

Qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura in misura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo si procederà alla revisione dell'importo contrattuale su richiesta dell'aggiudicatario sulla base delle variazioni sulla base dell'indice ISTAT relativo alla produzione dei servizi di elaborazione dei dati, hosting e attività connesse. La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l'ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l'indice del mese dell'anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell'eventuale ultima revisione applicata).

La revisione verrà riconosciuta nella misura dell'80% della variazione complessiva., in relazione alle parti della fornitura da consegnare.

I nuovi prezzi saranno applicati alle forniture erogate successivamente all'accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo.



Nel caso di variazione in diminuzione in misura superiore al 5% dell'importo complessivo, il Responsabile Unico di Progetto attiverà automaticamente la clausola di revisione dandone comunicazione all'impresa, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all'applicazione dei nuovi prezzi e nella misura dell'80 per cento della variazione medesima, alle prestazioni svolte successivamente alla definizione della revisione.

### **5. Fatturazione e pagamenti**

La fatturazione della fornitura della licenza d'uso per l'accesso alla piattaforma di verifica e prevenzione del plagio *Compilatio*® o soluzione equivalente per il periodo 1° ottobre 2024 - 30 settembre 2027 avverrà in unica soluzione a partire dalla data di attivazione dell'accesso.

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile Unico del Progetto e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

Questa amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture, indirizzate all'Area Servizi Bibliotecari e Documentali - Ufficio servizi di Staff ASBD, devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su [www.indicepa.it](http://www.indicepa.it): **G6ECD2**.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG) nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "*Split payment*" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".

L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima della stipula del contratto. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.



Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario della fornitura salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D.Lgs 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

## **6. Forza Maggiore**

Nel caso di sospensione della fornitura, determinata da causa di forza maggiore in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, del Fornitore e qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata, non si procederà all'applicazione di penali in capo al Fornitore.

In ogni caso l'Amministrazione non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde al valore della mancata fornitura.

## **7. Penali**

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività di avvio della fornitura l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera come segue:

- 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella disponibilità della piattaforma rispetto alla data pattuita, fino a 5 giorni di ritardo;
- 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella disponibilità della piattaforma rispetto alla data pattuita, dal 6° al 10° giorno di ritardo;



- 1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella disponibilità della piattaforma rispetto alla data pattuita, dall'11° giorno di ritardo.

Per l'applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

## **8. Personale addetto e sicurezza**

Ogni attività relativa al presente appalto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

L'Affidatario deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro o da quello indicato in offerta, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Appaltatore all'esecuzione delle attività relative all'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore, all'avvio della fornitura e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto alla fornitura, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d'asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l'Università degli Studi dell'Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività dell'Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti> sezione "Regolamenti in tema di Lavori Servizi e Forniture"

## **9. Subappalto**

In considerazione della natura della fornitura non è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Si precisa che ai sensi del succitato art. 119 comma 3), lett. b) non si configura, per la



sua specificità, come attività affidata in subappalto la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

#### **10. Divieto di cessione del contratto**

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d).

#### **11. Risoluzione del contratto**

Si applica l'art 122 del D. Lgs. 36/2023. In particolare, nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà all'affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile Unico di Progetto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Progetto valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. n. 36/2023;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- fornitura eseguita con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010;
- applicazione delle penali, di cui all'art. 7, in misura superiore al 10%.

L'Università, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, procede alla stipula del contratto sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore economico circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, verrà disposta la risoluzione del contratto, l'escussione della eventuale garanzia definitiva, la comunicazione all'ANAC e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

#### **12. Recesso**



Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023, l'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione della fornitura, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo della fornitura non eseguita, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del medesimo decreto.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della medesima. Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012, l'Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

### **13. Obblighi a carico dell'impresa**

Il Fornitore deve:

- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti al presente contratto, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto per l'Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

### **14. Garanzia per evizione e vizi**

Il venditore garantisce il compratore, a norma degli articoli 1483, 1484 e 1490 del Codice Civile, dall'evizione e dai vizi dei materiali venduti.

La piattaforma oggetto della fornitura deve essere esente da difetti, intesi come caratteristiche in contrasto con quanto specificato in questo capitolato, o errore che ne impediscano la normale utilizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare i prodotti forniti per l'accertamento dei requisiti prescritti e per stabilire la loro rispondenza a quanto effettivamente richiesto.

Nel caso in cui i prodotti forniti dovessero risultare non corrispondenti a quelli richiesti nell'elenco allegato e/o non idonei all'uso cui sono destinati, l'Amministrazione inoltrerà all'aggiudicatario



formale contestazione entro 15 (quindici) giorni dal riscontro delle predette anomalie.

L'aggiudicatario potrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a sua cura e spese, con altra corrispondente a quella richiesta entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Il periodo intercorrente tra la data di consegna e il termine previsto per la sua sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per il ritardo nell'adempimento dell'aggiudicazione.

### **15. Garanzie definitive**

Non è richiesta la costituzione di una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, trattandosi di contratto inferiore alle soglie europee, come previsto dall'art. 53, comma 4) del D.Lgs. 36/2023 tenuto conto dell'importo, della natura e della durata dell'affidamento e attuata una valutazione dell'interesse reciproco della stazione appaltante e dell'operatore economico, sotto il duplice profilo della sicurezza dell'esecuzione della fornitura e della convenienza economica dell'affidatario.

### **16. Certificato di regolare esecuzione**

Ai sensi dell'art. 50 co. 7 del D.lgs. 36/2023, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del codice, il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

### **17. Tutela della privacy e trattamento dei dati**

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. *interessati*) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L'Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: [privacy@uninsubria.it](mailto:privacy@uninsubria.it), PEC: [privacy@pec.uninsubria.it](mailto:privacy@pec.uninsubria.it)

L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.



I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d'Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara.

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

Il Fornitore ha l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti.

Il Fornitore sarà nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati" successivamente alla stipula del contratto.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.

a) ***Oggetto trattamento dei dati***

Lo scopo del presente articolo è definire le condizioni alle quali l'affidatario si impegna a svolgere per conto del Committente titolare del trattamento le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

b) ***Descrizione del trattamento***

La ditta affidataria della fornitura è autorizzata ad elaborare per conto del Committente i dati personali necessari per fornire le forniture descritte nel capitolato speciale d'appalto. A riguardo si precisa quanto segue:

1. Durata del trattamento: è pari alla durata del contratto.
2. Finalità del trattamento: sono esclusivamente quelle necessarie all'espletamento delle forniture descritte nel presente capitolato.
3. Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali dovrà avvenire, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.



4. Tipo di dati personali: sono tutti e soli i dati necessari all'esecuzione della fornitura.
5. Categorie di interessati: personale tecnico-amministrativo, personale docente, collaboratori assegnisti e tutte quelle incluse nei trattamenti previsti nello specifico registro dei trattamenti dell'Ateneo.

**c) *Obbligazioni dell'affidatario nei confronti dell'Università***

L'affidatario si impegna a:

1. Elaborare i dati solo per gli scopi che sono oggetto dell'appalto;
2. Elaborare i dati in conformità con le istruzioni documentate dell'Ateneo come descritti nel presente capitolato. Qualora l'affidatario ritiene che un'istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione o della legge sulla protezione dei dati degli Stati membri, informa immediatamente l'ente. Inoltre, se l'affidatario è tenuto a trasferire dati verso un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto, deve informare il responsabile del trattamento di questo obbligo legale prima del trattamento.
3. Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto.
4. Assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali nell'ambito del presente contratto:
  - si impegnino a rispettare la riservatezza o ad essere soggette ad un vincolo contrattuale di riservatezza;
  - ricevere la formazione necessaria sulla protezione dei dati personali;
5. Prendere in considerazione, per quanto riguarda i propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi di protezione dei dati fin dall'inizio e la protezione dei dati di design e di default.

**d) *Diritto di informazione delle persone interessate***

L'affidatario, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni devono essere concordati con il titolare del trattamento della committenza prima della raccolta dei dati.

**e) *Esercizio dei diritti delle persone interessate***

L'affidatario assiste il committente, nella misura in cui ciò sia possibile, per l'adempimento dell'obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a portabilità dei dati, diritto di non essere soggetto ad una decisione individuale automatizzata (inclusa la profilazione).

Qualora gli interessati sottopongano al responsabile richieste per l'esercizio dei loro diritti, l'affidatario deve inoltrare tali richieste al Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo.

**f) *Notifica di violazione dei dati personali***

L'affidatario comunica all'Ateneo qualsiasi violazione dei dati personali entro e non oltre 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza e a mezzo PEC. Tale notifica deve essere inviata insieme a tutta la documentazione necessaria per consentire all'Ateneo ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente.

**g) *Assistenza prestata dall'affidatario all'Ateneo per l'adempimenti dei suoi obblighi***

L'affidatario assiste gli enti committenti nello svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione



dei dati. L'affidatario assiste gli enti committenti in merito ad eventuali preventive consultazioni del Garante della Privacy.

**h) *Misure di sicurezza***

L'affidatario dovrà impegnarsi ad attuare misure minime di sicurezza con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio e al riguardo. In particolare, dovrà essere garantita la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza di sistemi e servizi di elaborazione nonché la possibilità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo nel caso di eventi che comportino un incidente fisico o tecnico;

**i) *Destino dei dati***

Al termine della prestazione relativa al trattamento di tali dati, l'affidatario si impegna in base e ad espressa indicazione dell'Università e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di conservazione alla distruzione dei dati personali.

Una volta distrutto, l'affidatario deve dimostrare, per iscritto, che tale distruzione è avvenuta.

**j) *Responsabile della protezione dei dati***

L'Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: [privacy@uninsubria.it](mailto:privacy@uninsubria.it), PEC: [privacy@pec.uninsubria.it](mailto:privacy@pec.uninsubria.it).

**k) *Registro delle categorie di attività di trattamento***

L'affidatario all'atto della stipula dovrà dichiarare di conservare una registrazione scritta di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto dell'Università, contenente:

- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento dell'aggiudicatario per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati dell'aggiudicatario;
- eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione di tale paese terzo o organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, la documentazione di adeguate garanzie. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in corso di vigenza contrattuale in caso di variazione.

**l) *Documentazione***

L'affidatario fornisce all'Università tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi.

**m) *Obblighi del controllore rispetto al processore***

L'Università si impegna a:

1. fornire all'affidatario i dati di cui al presente documento
2. documentare, per iscritto, tutte le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte dell'affidatario
3. assicurare, prima e durante il processo, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati da parte del fornitore.
4. Supervisionare il trattamento, anche effettuando audit e ispezioni con l'affidatario.

**n) *Adeguamenti alla normativa privacy. Obblighi***



L'Università si riserva di adeguare le clausole contenute nel presente capitolato al modello di atto giuridico e o clausole tipo predisposte dalla Commissione UE o da un'autorità di controllo per la disciplina del trattamento dei dati.

### **18. Proprietà dei dati**

Tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi alla totalità dei dati conferiti nell'esecuzione della fornitura rimangono in capo all'Università degli Studi dell'Insubria.

Resta inteso che tutti i diritti, i titoli e gli interessi, tra cui, senza limitazione alcuna, i diritti di brevetto, i diritti d'autore, il segreto industriale, i marchi registrati, i marchi di servizio ed eventuali altri diritti d'uso della proprietà intellettuale oggetto della fornitura e i dati di proprietà di terze parti resi disponibili nell'esecuzione della fornitura sono e saranno di proprietà esclusiva dell'Affidatario.

### **19. Controversie e foro competente**

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente ed esclusiva presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

## **II – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

### **20. Descrizione della fornitura**

La piattaforma di verifica e prevenzione del plagio deve essere dimensionate per gestire circa:

- 12.000 studenti
- 2.100 laureati/anno
- 700 account

con una variabilità di +/- 10%

Il sistema deve fornire il calcolo di un *indice di plagio*, ovvero la percentuale di testo sovrapponibile che risulta derivare da fonti preesistenti.

L'analisi deve essere indipendente dalla lingua in cui è scritto il documento da analizzare e deve tenere conto di eventuali piccole variazioni sul testo, ovvero lavorare per similitudini e non per corrispondenza esatta.

Assieme alla percentuale di plagio, il sistema deve fornire anche un report indicando le porzioni del testo plagiate e la relativa fonte di origine, per permettere una successiva verifica manuale.

L'interfaccia del software deve essere disponibile almeno in italiano ed inglese sia per la parte di back office che per quella esposta agli utenti dell'Ateneo. Deve essere di tipo *responsive* e compatibile con le principali piattaforme mobile.



## 21. Caratteristiche dell'applicazione

La piattaforma di verifica e prevenzione del plagio deve essere utilizzabile, in modalità *Software-as-a-Service (SaaS)*, esclusivamente mediante interfaccia *web* con protocollo *https*.

La modalità di erogazione della fornitura dovrà essere tale da garantire la disponibilità dell'intera gamma di funzionalità applicative oggetto del presente appalto, tramite i browser più diffusi (*Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari*) nelle ultime versioni disponibili garantendo l'adeguata neutralità tecnologica.

La soluzione dovrà garantire:

1. Accesso e indicizzazione delle pagine web e di contenuti specifici
2. Analisi di file in formato *.docx, .txt, .pdf, .odt, LaTeX*
3. Creazione di gruppi di consegna, da parte del docente, con attributi comuni alla classe
4. Gestione della consegna di file multipli
5. La possibilità di scaricare/ricevere/stampare una ricevuta relativa alla consegna del file da parte degli studenti
6. La produzione di un report scaricabile e stampabile dal docente contenente i dettagli relativi al confronto
7. L'esclusione delle fonti non pertinenti con ricalcolo immediato della percentuale di similitudine
8. L'inserimento di testi di riferimento per singolo docente
9. L'elaborazione statistica con i dati di utilizzo e i risultati delle verifiche
10. La personalizzazione delle soglie di allerta.

L'accesso al sistema da parte degli utilizzatori deve essere effettuabile esclusivamente in modalità autenticata e con le medesime credenziali rilasciate dall'Ateneo per altre tipologie di servizi. A tale scopo, l'autenticazione del sistema deve poter essere gestibile in almeno una delle seguenti modalità:

- Mediante protocollo SAML 2.0 e tramite interazione fra il *Service Provider Shibboleth (SP)* gestito dall'aggiudicatario e l'IdP Shibboleth dell'Ateneo installato presso il *datacenter* del consorzio CINECA;
- Mediante protocollo LDAPs e tramite interazione diretta con il sistema di autenticazione dell'Ateneo;
- Mediante autenticazione federata.

La soluzione deve essere corredata di uno strumento (sotto forma di *plug-in* o *estensioni*) integrabile tramite API nella piattaforma di e-learning di Ateneo basata su *Moodle*. Tale strumento dovrà permettere l'esame antiplagio degli elaborati di studenti attraverso gli strumenti di valutazione messi a disposizione dal software.

Sono parte integrante delle attività di gestione gli adeguamenti eventualmente necessari, durante il periodo di vigenza contrattuale, per l'interfacciamento con il sistema di autenticazione e la piattaforma di e-learning in uso presso l'Ateneo. L'interfacciamento con i sistemi di autenticazione di Ateneo e la piattaforma di e-learning dovranno essere concordate con l'Area Servizi Bibliotecari e Documentali - Ufficio Servizi di Staff.

La soluzione deve garantire:



- la conformità con la legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
- la conformità con le Misure Minime per la sicurezza informatica della PA definite dalla circolare Agenzia per l'Italia Digitale – AgID, 18 aprile 2017, n. 2;
- la conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento UE 2016/679.

## 22. Disposizioni sull'esecuzione del contratto

La fornitura della licenza d'uso deve comprendere:

- a) **Documentazione:** dovranno essere forniti materiali informativi on-line, manuali e documentazione relativi a tutte le funzionalità dell'intera piattaforma rendendoli disponibili o in lingua italiana o inglese. Il materiale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: manuali, video tutorial, wiki, ecc.) dovrà comprendere documentazione generale sul prodotto, materiali informativi sui singoli moduli, release note degli aggiornamenti, documenti riguardanti l'implementazione della piattaforma, piani di sviluppo e integrazione, ecc...
- b) **Adeguamento evolutivo** rispetto al miglioramento e arricchimento funzionale della piattaforma che il Fornitore valuta di carattere ed interesse generale per la sua evoluzione;
- c) **Adeguamento correttivo** per la rimozione di malfunzionamenti applicativi e funzionali sia per le funzioni in essere, sia per le funzioni rilasciate a seguito di adeguamento evolutivo. L'adeguamento correttivo è da ritenersi già interamente e totalmente incluso nel canone di utilizzo della piattaforma e non comporta revisioni o integrazioni di canone. Il Fornitore dovrà garantire l'applicazione di adeguamenti correttivi non appena questi vengono rilasciati;
- d) **Adeguamento normativo** di qualsiasi natura e portata per tutta la durata del contratto. Non saranno pertanto previste integrazioni di canone per gli adeguamenti normativi eventualmente necessari nel corso della validità del contratto;
- e) **Help Desk per l'assistenza tecnica** al personale ICT e al personale dell'Ateneo preposto al supporto dell'utenza accademica tramite mezzi di comunicazione (telefono, posta elettronica, videoconferenza, ecc.) e interfaccia web;
- f) **Help Desk per l'assistenza funzionale** sull'applicativo per i docenti;
- g) **Fornitura di dati statistici** di utilizzo della piattaforma.

La fornitura dovrà prevedere e garantire i seguenti livelli di servizio (SLA):

- a) L'accesso tramite interfaccia web dovrà, di norma, essere attivo H24 7 giorni su 7;
- b) In caso di interruzione programmata o indisponibilità dell'accesso attribuibile a cause fuori dal ragionevole controllo del Fornitore, incluso qualsiasi evento di Forza Maggiore o dalla prestazione da parte di qualsiasi fornitore di servizi di comunicazione o di servizi Internet, dovrà essere previsto l'invio di una segnalazione al Referente d'Ateneo;

In caso di problematiche inerenti alla piattaforma, la percentuale di *uptime* annuale non potrà essere inferiore al 97%.

Ai fini della determinazione della percentuale di *uptime* annuale, nel calcolo non verranno considerate le seguenti casistiche:

- Interruzione programmata;
- Indisponibilità della piattaforma attribuibile a:



- cause fuori dal ragionevole controllo del Fornitore incluso qualsiasi evento di Forza Maggiore o dalla prestazione da parte di qualsiasi Fornitore di servizi di comunicazione o di servizi Internet;
- qualsiasi azione od omissione da parte dell'Amministrazione o dei suoi utenti autorizzati o di qualsiasi terza parte che agisca per conto loro, o sull'attrezzatura, o sul software o altra tecnologia di qualsiasi terza parte compresa, senza limitazione alcuna, che causi l'indisponibilità della piattaforma;
- separate occasioni di indisponibilità della piattaforma di meno di 5 (cinque) minuti di durata ciascuna.

Tutte le problematiche riscontrate dall'Ateneo saranno segnalate direttamente al Fornitore tramite mezzi di comunicazione (telefono, posta elettronica, videoconferenza, ecc.) o sistema di ticketing che il Fornitore dovrà mettere a disposizione. Il calcolo del tempo di risposta verrà effettuato dal momento della comunicazione della problematica.

Di seguito vengono descritti gli eventi ed i tempi di risposta relativi alle diverse problematiche:

- a) Accesso via web non disponibile: tempo di risoluzione entro 3 ore (dal lunedì al venerdì)
- b) Guasti e/o errori non bloccanti: tempo di risposta entro 1 giorno lavorativo e tempo di risoluzione entro 5 giorni lavorativi.

Alla cessazione del contratto, sia per naturale decorrenza, sia per recesso o risoluzione anticipata, il fornitore è tenuto, salvo nei casi previsti dalla legge, dopo la conclusione delle operazioni di esportazione dei dati, a cancellare dalla propria infrastruttura e dai propri sistemi e/o servizi di backup periodico tutti i dati di proprietà dell'Università entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione. L'avvenuta cancellazione deve essere attestata per iscritto al Responsabile Unico del Progetto a mezzo PEC.